



COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N. 13 Registro

del 30.09.2020

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) – Modifica regolamento comunale per riduzione anno 2020 quota tariffa variabile utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica e variazione numero rate.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18:00** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in **sessione ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome del Consigliere					
	Presente	Assente		Presente	Assente
LIONETTO CATERINA	X		FIORE ANTONINO MARIO	X	
ACEFALO MARIA ROBERTA (ASSENTE GIUSTIFICATO)		X	MUSARRA GIUSEPPE	X	
PUGLISI GUERRA CHIARA	X		TODARO MARIA ROSALBA (ASSENTE GIUSTIFICATO)		X
MANCUSO CALOGERO	X		SCARCINA FABIANA (ASSENTE GIUSTIFICATO)		X
MESSINA PATRIZIA	X				
SIRNA ANTONIO	X				
TRISCARI BARBERI SEBASTIANO	X				
DI PANI MASI SALVATORE	X				
Assegnati: n. 12	In carica: n. 12		Presenti n. 09	Assenti: n. 03	

Assume la Presidenza la Sig.ra Lionetto Caterina nella sua qualità di **Presidente**.

Sono Presenti: **Sindaco, Vice Sindaco, Responsabile Area Finanziaria; Responsabile Area Tributi, Responsabile Area Servizi Sociali**

Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Maria Gabriella Crimi.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **parere Favorevole;**
- Il Responsabile del servizio interessato, per la **regolarità contabile:** esprime parere **Favorevole;**

La seduta è pubblica

Il Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto posto all'ordine e chiede al Responsabile dell'Area tributi di intervenire.

La Responsabile precisa che si tratta di una modifica al regolamento IUC, nella parte in cui disciplina la TARI, con la quale viene applicata l'agevolazione statale, pari alla riduzione del 25% della parte variabile della tariffa, per quelle attività commerciali che rientrano nei codici ATECO che per effetto dei DPCM emanati nel periodo dell'emergenza hanno subito un pregiudizio per chiusura dell'attività..

Preso atto che non ci sono interventi il Presidente dispone che si proceda alla votazione.

Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 0
Assenti: n. 03

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge;

Ritenuta tale proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui all'oggetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo

Successivamente il Presidente dispone che si proceda a votare l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 0
Assenti: n. 03

II CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.



COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)
Area Tributi e Patrimonio

P. IVA 00461850836

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Presentata dal Responsabile dell'Area Tributi
su proposta del Sindaco

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) – Modifica regolamento comunale per riduzione anno 2020 quota tariffa variabile utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica e variazione numero rate.

PREMESSO:

CHE i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;

CHE con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

CHE l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CHE con delibera di consiglio comunale n. 37 del 13/08/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina della T.A.R.I. (Regolamento I.U.C.);

CHE con l'art. 107 comma 2 del Decreto legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato nel 30 settembre 2020;

VISTI

-il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

-il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo il quale, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/20, convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 secondo il quale i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

-l'articolo 6 della delibera ARERA n. 443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario individuando nell'ente territorialmente competente, o altro soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto al gestore del servizio, il soggetto deputato alla validazione, "*conditio sine qua non*", per l'approvazione definitiva da parte di ARERA;

-la delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 contenenti misure urgenti a tutela degli utenti del servizio integrato dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19;

-la determinazione ARERA n. 2 del 27 marzo 2020 con la quale l'Autorità ha chiarito alcuni aspetti applicativi del nuovo metodo tariffario;

-l'art. 1 comma 652 della legge n. 147/13 che stabilisce che il comune, in alternativa al metodo normalizzato, può determinare le tariffe commisurandole alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe sono determinate moltiplicando il costo a metro quadrato previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti;

PRESO ATTO

delle difficoltà oggettive nella redazione del piano economico finanziario secondo le regole ARERA imposte dalla delibera n. 443/2019, rese ancora più evidenti dai numerosi provvedimenti governativi e regionali causati dall'emergenza Covid 19; regole, peraltro, che, con delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020 sono state oggetto di ulteriori variazioni da parte della stessa Autorità, miranti a tener in considerazione anche i maggiori oneri sostenuti dagli enti durante il periodo emergenziale, comprese le riduzioni per le utenze previste dalla delibera ARERA n. 158/2020;

RILEVATO

CHE è stata predisposta la proposta di deliberazione consiliare per la conferma, per l'anno 2020, delle tariffe della TARI, già approvate con delibera di consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019 per l'anno 2019 e regolarmente pubblicate sul portale del federalismo fiscale in data 29/05/2019;

CHE il piano finanziario per l'anno 2020 dovrà comunque essere approvato entro il 31 dicembre 2020 e CHE la differenza tra i costi con esso determinati e i costi coperti con le tariffe 2019 potrà essere oggetto di conguaglio e riparto nel triennio successivo;

CONSIDERATO

CHE sulla base dell'Intesa definita nella conferenza Regione Autonomie Locali del 10 giugno 2020 è prevista l'assegnazione di risorse in favore del Comune di Capri Leone ai sensi per l'applicazione di riduzione tariffarie in favore di operatori economici danneggiati dall'emergenza epidemiologica, che potranno essere erogate solo a seguito della definizione dei necessari atti di rimodulazione dei fondi extraregionali che verranno emanati dall'Autorità di coordinamento del POC 2014-2020;

CHE nella delibera n. 158/2020 del 5 maggio 2020, l'ARERA "con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha ritenuto opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare, selettivamente, l'intervento regolatorio, provvedendo a rimodulare i criteri di determinazione delle tariffe;

CHE le modalità applicative delle riduzioni per le attività immediatamente riconducibili alle categorie sospese con provvedimenti governativi o di autorità locali, possono essere riassunte secondo le indicazioni della citata deliberazione n. 158/2020 del 5 maggio 2020, ARERA nel modo seguente:

- Categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura (Tabella 1/a - Del.158/2020), con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti).
I coefficienti $k_d \text{ min}$ e $k_d \text{ max}$ devono essere ridotti proporzionalmente sulla base dei giorni di chiusura. $K_d(\text{ap})\text{min} \cdot [(365-\text{pc})/365]$ $K_d(\text{ap})\text{max} \cdot [(365-\text{pc})/365]$ pc = periodo di chiusura in gg;
- Categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma non la successiva riapertura (Tabella 1/b-Del. 158/2020), con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti). Si applica un fattore di correzione a riduzione dei valori di $K_d(\text{ap})\text{min}$ e $K_d(\text{ap})\text{max}$ pari al 25%;

CHE l'applicazione delle riduzioni tariffarie per le categorie interessate costituiscono misure riduttive obbligatorie a cui possono aggiungersi eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni previste dal Comune (sulla base della Legge 147/2013, così come riconosciuto da ARERA con deliberazione 158/2020).

RITENUTO di modificare il vigente regolamento comunale della tassa, prevedendo, l'introduzione di una norma agevolativa, valevole esclusivamente per l'anno 2020, che stabilisca una riduzione in misura pari al 25% del valore del coefficiente kd per la determinazione della parte variabile della tariffa per tutte le utenze interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica;

VERIFICATO

CHE il minore gettito derivante dalla suddetta riduzione della parte variabile della tariffa ammonta complessivamente ad € 14.786,26, giusto prospetto allegato "a", può trovare copertura finanziaria secondo quanto indicato dalla delibera ARERA n. 238/2020 con le entrate derivante dal finanziamento statale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e con le risorse del Fondo perequativo della Regione Siciliana previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 12.05.2020;

VISTI

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

VERIFICATA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della Legge 147/2013

PROPONE DI

- 1) **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **MODIFICARE** il regolamento comunale IUC, allegato "B" nella sezione relativa alla TARI introducendo il seguente nuovo articolo:

Art. 13.D

Disposizioni per l'anno 2020

- 1) Per anno 2020 si applica una riduzione in misura pari al 25% del valore del coefficiente kd per la determinazione della parte variabile della tariffa per le seguenti categorie di utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica:

Codici attività	Descrizione attività	KD 2019	riduzione %
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	4,30	25
102	Cinematografi e teatri	2,90	25
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,78	NO
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,08	25
105	Stabilimenti balneari	3,10	25
106	Esposizioni, autosaloni	3,27	25
107	Alberghi con ristorante	12,45	25
108	Alberghi senza ristorante	7,80	25
109	Case di cura e riposo	7,90	NO
110	Ospedale	12,60	NO
111	Uffici privati, agenzie, studi professionali	7,20	NO
112	Banche ed Istituti di Credito	6,93	NO
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,50	25
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	NO
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,15	25
116	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	25
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	25
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	NO
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,06	NO
120	Attività industriali con capannoni di produzione	6,30	25
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,06	25
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	25
123	Mense, birrerie, amburgherie	17,20	25
124	Bar, caffè, pasticceria	25,00	25
125	Supermercati sino a 200 mq, pane e pasta, macelleria, Salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	NO
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	NO
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	46,00	NO
128	Ipermercati di generi misti	14,53	NO
129	Banchi di mercato generi alimentari	29,50	NO
130	Discoteche, night club	6,80	25

2) Per l'anno 2020 per il versamento della TARI vengono fissate n. 3 rate con le seguenti scadenze:

- 30 Ottobre
- 30 Novembre
- 30 Dicembre


3) Di dare atto che: le minori entrate legate alla concessione delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche di cui alla delibera ARERA n. 158/2020, avranno copertura con le entrate derivante dal finanziamento statale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e con le risorse del Fondo perequativo della Regione Siciliana previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 12.05.2020;

4) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.


L'Istruttore

(Dr. MAURIZIO MERLINO)




Il Responsabile dell'Area Tributi

(MARINA MOLLIKA)



IL SINDACO

(Sig. FILIPPO BORRELLO)



COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

PARERE

AREA TRIBUTI E PATRIMONIO

Per quanto riguarda la **regolarità tecnica** si esprime parere "FAVOREVOLE"

Capri Leone lì, 17/09/2020

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI E PATRIMONIO

Marina Mollica



COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

PARERE

AREA RAGIONERIA

Per quanto riguarda la **regolarità contabile** si esprime parere "FAVOREVOLE"

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finanziaria al capitolo _____

Capri Leone lì, 17/09/2020

IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA




Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
F.to Lionetto Caterina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crimi

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Capri Leone Li 08/10/2020

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Gabriella Crimi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.capri Leone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Capri Leone Li 3/09/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crimi



COMUNE DI CAPRI LEONE (ME)

REGOLAMENTO

I.U.C.



IMPOSTA UNICA

COMUNALE

INDICE		
CAPITOLO "A"		
DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)		
Art. 1.A	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2.A	Funzionario responsabile del tributo	Pag. 3
Art. 3.A	Riscossione	Pag. 3
Art. 4.A	Dichiarazione	Pag. 4
Art. 5.A	Controlli	Pag. 5
Art. 6.A	Accertamento	Pag. 5
Art. 7.A	Riscossione coattiva	Pag. 6
Art. 8.A	Contenzioso	Pag. 6
Art. 9.A	Rimborsi	Pag. 6
Art. 10.A	Dilazione del pagamento degli avvisi di pagamento	Pag. 6
Art. 11.A	Incentivi per l'attività di controllo	Pag. 7
Art. 12.A	Importi minimi	Pag. 7
Art. 13.A	Aliquote, detrazioni e Tariffe	Pag. 7
Art. 14.A	Abrogazioni e norme di rinvio	Pag. 7
Art. 15.A	Entrata in vigore	Pag. 7
CAPITOLO "B"		
IMU (Imposta Municipale Unica)		
Art. 1.B	Oggetto del Regolamento	Pag. 8
Art. 2.B	Presupposto impositivo	Pag. 8
Art. 3.B	Definizione di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili ed agricole	Pag. 8
Art. 4.B	Soggetti passivi	Pag. 9
Art. 5.B	Base imponibile	Pag. 9
Art. 6.B	Riduzioni	Pag. 10
Art. 7.B	Detrazione per l'abitazione principale	Pag. 10
Art. 8.B	Assimilazioni	Pag. 10
Art. 9.B	Esenzioni	Pag. 11
CAPITOLO "C"		
TASI		
Art. 1.C	Oggetto del Regolamento	Pag. 11
Art. 2.C	Presupposto del tributo	Pag. 12
Art. 3.C	Soggetti passivi	Pag. 12
Art. 4.C	Base imponibile	Pag. 12
Art. 5.C	Aliquote e detrazioni	Pag. 12
Art. 6.C	Servizi indivisibili	Pag. 13
Art. 7.C	Riduzioni ed esenzioni	Pag. 13
Art. 8.C	Modalità di versamento	Pag. 13
CAPITOLO "D"		
TARI		
Art. 1.D	Oggetto del Regolamento	Pag. 14
Art. 2.D	Soggetti Passivi	Pag. 14
Art. 3.D	Presupposti del tributo	Pag. 14
Art. 4.D	Determinazione della tariffa	Pag. 15
Art. 5.D	Modalità di computo delle superfici	Pag. 15
Art. 6.D	Utenze domestiche	Pag. 15
Art. 7.D	Utenze non domestiche	Pag. 16
Art. 8.D	Istituzioni scolastiche	Pag. 16
Art. 9.D	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione	Pag. 17
Art. 10.D	Riduzioni tariffarie	Pag. 17
Art. 11.D	Produzione di rifiuti speciali non assimilati	Pag. 18
Art. 12.D	Esenzioni	Pag. 18
Art. 13.D	Disposizioni per l'anno 2020	Pag. 18

CAPITOLO A
DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

ART. 1.A
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi:

- a) il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
- b) la fruizione di servizi comunali.

2. La I.U.C. comprende l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), dovuta dal possessore di immobili, la Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) pagata per la gestione dei servizi indivisibili comunali (che è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile) e dalla Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui al presente "Capitolo A" sono applicabili a tutte e tre i tributi I.M.U., TA.S.I. e TA.RI.

ART. 2.A
Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa, con delibera di Giunta Municipale, il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (accertamenti, rimborsi, comunicazioni, ecc.), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati, atti, documenti e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree, assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A
Riscossione

1. L'Imposta Unica Comunale, di cui al presente capitolo, è riscossa dal Comune di Capri Leone che può avvalersi anche di un soggetto esterno, gestore del servizio, sulla base di apposite Convenzioni. Il tributo è versato esclusivamente al Comune.

2. Riguardo l'IMU e la TASI, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per la TARI, il tributo è dovuto in funzione ai giorni di effettiva detenzione dei locali.

3. Il versamento dell'imposta dovuta annualmente è effettuato così come sotto specificato:

a) Per l'IMU, in due rate: prima scadenza 16 giugno - seconda scadenza 16 dicembre - eventuale versamento in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno;

b) Per la TASI, in due rate: prima scadenza 16 Giugno - seconda scadenza 16 Dicembre. Versamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno. Solo per l'anno 2014, tenuto che il Comune di Capri Leone non ha deliberato entro il 23/05/2014, la scadenza dell'acconto sarà prorogata al mese di Settembre o Ottobre, in base ai successivi provvedimenti statali.

c) Per la TARI, sono previste n. 4 rate con scadenza fissata, annualmente, dal Consiglio Comunale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati da un contitolare/coobbligato anche per conto degli altri contitolari/coobbligati a condizione che, entro il termine di scadenza del versamento di saldo, ne sia data comunicazione all'ente impositore anche in ordine ai dati anagrafici del contitolare.
6. Il versamento dei tributi facenti capo alla IUC è effettuato mediante i bollettini di conto corrente postale oppure tramite le altre modalità previste dalla legge (per esempio F24).
7. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza o la sede legale del soggetto passivo o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale oppure tramite agenzie di recapito autorizzate o messi comunali.
8. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso di pagamento stesso. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso, infatti, l'onere di richiedere, in tempo utile, la stampa dell'avviso (e dell'annesso bollettino) rivolgendosi presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi del Comune di Capri Leone.
9. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso d'anno, del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio (nei casi di credito per l'utente) o avviso di pagamento (nei casi di integrazioni a debito per l'utente);

ART. 4.A **Dichiarazione**

1. Ai fini IMU e TASI, i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione (per l'acquisto o la vendita degli immobili assoggettabili al tributo) entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o la perdita del possesso.
2. Ai fini della TARI, la dichiarazione deve essere presentata, dai soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro gli stessi termini previsti dal comma 1.
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. Per quanto riguarda la dichiarazione ai fini TARI sono da considerarsi integrative le disposizioni di cui all'art. 10.D.

Art. 5.A Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato dal funzionario responsabile in base a presunzioni semplici, agli atti eventualmente esistenti presso gli uffici comunali o nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte o il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

c) l'invito all'amministratore di condominio a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà o al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati.

ART. 6.A Accertamento

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, ai fini della sanzione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 25 a euro 50. In tal caso, inoltre, l'accertamento può essere effettuato con le modalità previste all'art. 5.A, comma 2.

6. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Gli avvisi di accertamento sono anche maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, e nello stesso avviso, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

9. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a rideterminarlo, previa comunicazione all'interessato.

Art. 7.A **Riscossione coattiva**

1. Quando all'avviso di accertamento non fa seguito il pagamento del contribuente, né una richiesta di rettifica, sospensione o annullamento ed è decorso il termine di 60 gg concesso con lo stesso avviso, l'ufficio procede alla riscossione coattiva. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 8.A **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

ART. 9.A **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.

In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 10.A **Dilazione del pagamento degli avvisi di pagamento**

1. Il Comune, ai sensi della Delibera di Giunta Municipale n. 4 del 24/01/2014, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

3. In caso di mancato pagamento delle rate:

- a) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- b) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 11.A **Incentivi per l'attività di controllo**

1. In recepimento dell'art. 59, comma 1, lettera "p", del D. Lgs. N. 446/97, il 6% delle maggiori somme incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento IMU, TASI e TARI, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi ed altri dipendenti che hanno, eventualmente, partecipato all'attività di recupero.

ART. 12.A **Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 3,00 per ogni tributo (IMU, TASI e TARI).

Nel caso l'importo da versare come acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, lo stesso acconto sarà versato contestualmente alla rata successiva o a quella di saldo.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è uguale o inferiore ad € 5,00 per ogni tributo (IMU, TASI e TARI).

3. Per gli importi di cui ai commi precedenti non sono eseguiti rimborsi.

Art. 13.A **Aliquote, detrazioni e Tariffe**

1. Le aliquote, detrazioni e tariffe relative ai tributi della IUC vengono approvate annualmente dal Consiglio Comunale nei termini di legge. In assenza di deliberazione, si intendono confermate le aliquote e le detrazioni determinate per l'anno precedente.

ART. 14.A **Abrogazioni e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 73 del 5/9/2012 e n. 35 del 29/11/2013.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 15.A **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento avranno effetto sin dall'1/01/2014.

CAPITOLO "B"
IMU (Imposta Municipale Unica)

Articolo 1.B
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione, nel Comune di Capri Leone, dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2.B
Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale (se trattasi di fabbricati catastati nelle categorie A1, A8 e A9) e le pertinenze della stessa, nonché i terreni agricoli (ancorché incolti) e le aree edificabili.

Articolo 3.B
Definizione di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili ed agricole

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile fatta eccezione per i casi di separazione legale tra i coniugi;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, facenti parte, catastalmente, dello stesso fabbricato o di un fabbricato vicino; la pertinenza viene anche attribuita se il corrispondente immobile, posto nelle vicinanze, si trova posizionato all'interno di una distanza massima di metri 100;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (vigenti alla data in cui il versamento doveva essere effettuato) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

Sono trattati come aree edificabili, ai fini dell'imposizione tributaria, anche i fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari; infatti, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; in tal caso, l'area fabbricabile è quantificata riducendo dalla volumetria complessiva attribuita all'intero fabbricato la quota di volumetria relativa alle unità ultimate e già assoggettate ad imposizione come fabbricato (con la relativa rendita catastale). Pertanto, la quota residuale di volumetria verrà tassata come area edificabile e verrà ripartita tra tutte le unità in corso di costruzione.

Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, iscritti nella previdenza agricola, che esplicano la loro attività a titolo principale. Le relative riduzioni da applicare sono previste dal successivo

art. 6.B;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4.B Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario o possessore di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione;

Articolo 5.B Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, vengono determinati annualmente, con delibera di Giunta Municipale o determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, i valori medi venali in comune commercio delle

aree fabbricabili esistenti nel territorio del comune, per zone omogenee. In assenza di deliberazione, si intendono confermati i valori determinati per l'anno precedente.

Articolo 6.B Riduzioni

1. I terreni agricoli o edificabili posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale di cui al comma 1; la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

3. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

4. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 l'imposta viene ridotta del 50%.

Articolo 7.B Detrazione per l'abitazione principale

1. Relativamente agli immobili con categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per i quali non opera l'esenzione totale relativa alle abitazioni principali) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Inoltre, la detrazione può essere riconosciuta, dal Consiglio Comunale, anche per gli alloggi I.A.C.P. ed E.R.P. i quali, comunque, rimangono assoggettati all'aliquota IMU ordinaria.

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

3. la detrazione per abitazione principale viene anche riconosciuta, nei casi di successione, al coniuge superstite e al coniuge assegnatario di casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Articolo 8.B Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale anche:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani (iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Capri Leone) non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. Il beneficio è concesso per una sola abitazione in Italia.

Articolo 9.B Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge (adibita ad abitazione principale), a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. La casa coniugale (adibita ad abitazione principale) pervenuta, al coniuge superstite per successione);

5. Si applicano anche le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.

6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

CAPITOLO "C" TASI

Art. 1.C Oggetto del Regolamento

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai Servizi Indivisibili Comunali, a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

ART. 2.C
Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali, di aree edificabili.

ART. 3.C
Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4.C
Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 5.C
Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Il comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

2. Nella determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale dovrà tenere in considerazione i costi che il Comune ha sostenuto, per l'anno di riferimento, ai fini della gestione dei servizi indivisibili comunali.

3. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa.

Per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria;

b) per l'abitazione principale di proprietà di cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Capri Leone

Per le abitazioni principali, come definite ai fini dell'imposta municipale propria, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate.

4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 6.C **Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili gestiti dal Comune, alla cui copertura la TASI è diretta, di Capri Leone sono i seguenti:

a) Illuminazione pubblica;

b) Manutenzione impianto pubblica illuminazione;

c) Manutenzione ordinaria strade.

2). Annualmente, i servizi indivisibili ed i relativi costi verranno riportati nella delibera di Consiglio Comunale inerente l'approvazione delle aliquote.

ART. 7.C **Riduzioni ed esenzioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni:

RIDUZIONI

a) Immobili di cat. "C1" e "C3" – riduzione del 10%;

b) Immobili inagibili o inabitabili – riduzione del 50%.

ESENZIONI

a) terreni agricoli;

b) fabbricati rurali ad uso strumentale.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi precedenti, riconosciute ai fini TASI, sono soggette a riapprovazione, da parte del Consiglio Comunale, solo in caso di modifica delle stesse.

ART. 8.C **Modalità di versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il

possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato in due rate così come previsto dall'art. 3.A, comma 3, lettera "b" del presente regolamento.

3. Il versamento deve essere eseguito, in autotassazione, mediante utilizzo del Modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

CAPITOLO "D" **TARI**

Art. 1.D **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2.D **Soggetti Passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 3.D **Presupposti del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica o elettrica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (per esempio presentazioni di Dichiarazioni di Inizio Attività presso l'ufficio commercio del Comune).

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

5. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

6. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4.D **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è articolata tra utenze "domestiche" e "non domestiche".

2. Le utenze domestiche, a loro volta, prevedono una parte fissa ed una variabile; la tariffa relativa alla parte fissa è impostata sui seguenti parametri: mq ed occupanti dell'abitazione; quella attinente la parte variabile è formata esclusivamente sul numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche, invece, sono state previste n. 30 categorie cui sono associate le rispettive tariffe in base al tipo di attività. La classificazione dettagliata delle attività economiche annesse predette categorie viene riportata nell'allegato "A" del presente regolamento.

Ogni singola tariffa "non domestica" è articolata in forma unica (cioè tariffa per mq dell'immobile) e, quindi, non prevede (come per le domestiche) parte fissa e variabile.

3. Le varie tariffe sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in funzione al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a valere per l'anno di riferimento. Tale piano dovrà prevedere tutte le spese che il Comune dovrà sostenere per la gestione dell'intero servizio. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

4. Per l'anno 2014 e seguenti, il versamento della TARI viene effettuato in 4 rate. Le relative scadenze saranno fissate, annualmente, dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 5.D **Modalità di computo delle superfici**

1. La superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene calcolata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.

Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza, dal contratto di affitto o dagli eventuali dati catastali (se si tratta di aree di proprietà privata) ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

2. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate d'ufficio. il Comune, può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Art. 6.D **Utenze domestiche**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico (o dell'eventuale persona convivente), nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze utilizzate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata proporzionalmente alla superficie pertinenziale occupata dai rispettivi nuclei.
5. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente, l'ufficio provvede a verificare la consistenza del nucleo dai registri anagrafici salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. Per i nuclei "non residenti" viene considerato un solo occupante.

Art. 7.D **Utenze non domestiche**

1. Nelle utenze "non domestiche" rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze "non domestiche" sono classificate in base alla tipologia dell'attività prevalente, con riferimento al codice ATECO.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, uffici, esposizione, mense, deposito, ecc.); fanno eccezione le aziende che svolgono la loro attività su superfici superiori a mq 500 per le quali è possibile differenziare le tariffe in base ai diversi settori aziendali (es. superficie vendita, uffici, esposizione, mense, deposito, ecc.). In tale caso, occorrerà presentare idonea istanza corredata da rappresentazione planimetrica dei locali.
4. La tariffa applicabile alle utenze "non domestiche" con occupazione temporanea, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi (ambulanti, locali con apertura fine settimana o periodo estivo ecc..) è rapportata ai giorni di effettiva occupazione.
5. Le associazioni, i club, i circoli o altra forma giuridica similare per i quali sia stata rilasciata dal Comune idonea autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, verranno assoggettati alle tariffe corrispondenti tariffe inerenti le attività similari (bar, ristoranti, pizzerie, ecc).

Art. 8.D **Istituzioni scolastiche**

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali sono tenute alla corresponsione della TARI. A tal uopo, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche private sono assoggettate alla tariffa ordinaria prevista al n. 1 dell'allegata classificazione (Allegato "A") e cioè "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto".

Art. 9.D

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione secondo quanto previsto all'art. 4.A, comma 2. Tale obbligo è esteso per le variazioni dei componenti il nucleo familiare o anche per le richieste relative all'ottenimento delle riduzioni od esenzioni nonché alla loro cessazione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. la dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune, il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e planimetria dei locali;
- e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree (a titolo esemplificativo non è sufficiente il cambio di residenza per non essere più soggetto al pagamento del tributo), ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

5. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto all'art. 4.A, comma 2.

Art.10.D

Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. la tariffa è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti (secondo case), da soggetti non residenti o iscritti all'A.I.R.E del Comune; in tali casi, comunque, l'immobile non deve risultare locato o non deve produrre un consumo idrico superiore a mc 60;

2. Nel caso in cui il Comune decida di predisporre (per alcune vie o borgate) la raccolta rifiuti tramite cassonetti, sarà prevista una detassazione del 60% per gli utenti le cui abitazioni distano più di 500 metri dal più vicino contenitore;

3. Per le zone del Comune eventualmente non servite dal servizio di raccolta rifiuti, è prevista una riduzione del 80%;

4. Per gli utenti residenti nel Comune di Capri Leone e temporaneamente domiciliati presso case di riposo è prevista una detassazione del 60% (dietro presentazione di idonea documentazione);

5. Gli utenti domiciliati fuori regione per motivi di studio o di lavoro non verranno computati nel nucleo familiare d'appartenenza ai fini dell'applicazione del tributo. In tal caso occorrerà produrre idonea istanza corredata da documentazione (contratto di locazione, certificato di iscrizione all'università, ecc.);

6. Per i locali inferiori a mq 30 non è prevista alcuna detassazione;

7. Per i nuclei familiari che presentano, nel loro interno, uno o più portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92 viene applicata una riduzione pari al 30% (dietro presentazione di idonea documentazione);

8. Anziani a partire da anni 65 (capo famiglia o coniuge dello stesso) con nucleo familiare:

- a) 3 o più persone con reddito ISEE non superiore a Euro 15.000 - Riduzione del 20%;
- b) 2 persone con reddito ISEE non superiore a Euro 12.000 - Riduzione del 30%;
- c) 1 persone con reddito ISEE non superiore a Euro 6.500 - Riduzione del 40%;

9. Nei casi di smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani tramite appositi ditte private abilitate, viene riconosciuta una riduzione del 20% a condizione si provveda a fornire (annualmente o ad ogni rinnovo di contratto), idonea documentazione (contratti, formulari, ecc.);

10. Le riduzioni di cui di cui al presente articolo, non sono cumulabili fra loro;

11. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, possono essere effettuate, su apposita istanza, entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 11.D

Produzione di rifiuti speciali non assimilati

In caso di produzione di rifiuti speciali, le connesse attività hanno diritto ad una riduzione del 30% a condizione che provvedano a fornire (annualmente o ad ogni rinnovo di contratto) idonea documentazione (contratti, formulari, ecc..) comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali a mezzo di apposita ditta specializzata.

Articolo 12.D

Esenzioni

Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non producono rifiuti. Secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo

esempio: pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni non utilizzate e non predisposti all'uso. Si considerano non predisposti all'uso i locali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via transitoria (art. 641 L. 147/2013);

locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e

locali non utilizzati e non predisposti all'uso. Si considerano non predisposti all'uso i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e

- d) locali per i quali viene dimostrata l'assenza di consumi di acqua e luce;
- e) locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole (stalle e ricovero per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole);
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio detenzione, qualora gli occupanti dichiarino di dimorare in altra unità abitativa anche al di fuori del perimetro comunale;
- g. le superfici di balconi e terrazzi;
- h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli per le utenze non domestiche;
- i) gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
- l) i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale in genere;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti o qualsiasi tipo di documentazione che attesti di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma precedenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART 13.D **Disposizioni per l'anno 2020**

1. Per anno 2020 si applica una riduzione in misura pari al 25% del valore del coefficiente kd per la determinazione della parte variabile della tariffa per le seguenti categorie di utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica:

Codici attività	Descrizione attività	KD 2019	riduzione %
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	4,30	25
102	Cinematografi e teatri	2,90	25
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,78	NO
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,08	25
105	Stabilimenti balneari	3,10	25
106	Esposizioni, autosaloni	3,27	25
107	Alberghi con ristorante	12,45	25
108	Alberghi senza ristorante	7,80	25
109	Case di cura e riposo	7,90	NO
110	Ospedale	12,60	NO
111	Uffici privati, agenzie, studi professionali	7,20	NO
112	Banche ed Istituti di Credito	6,93	NO
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,50	25
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	NO
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,15	25
116	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	25

117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	25
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	NO
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,06	NO
120	Attività industriali con capannoni di produzione	6,30	25
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,06	25
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	25
123	Mense, birrerie, amburgherie	17,20	25
124	Bar, caffè, pasticceria	25,00	25
125	Supermercati sino a 200 mq, pane e pasta, macelleria, Salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	NO
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	NO
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	46,00	NO
128	Ipermercati di generi misti	14,53	NO
129	Banchi di mercato generi alimentari	29,50	NO
130	Discoteche, night club	6,80	25

2. Per l'anno 2020 per il versamento della TARI vengono fissate n. 3 rate con le seguenti scadenze:

- 30 ottobre
- 30 novembre
- 30 dicembre.

COMUNE DI CAPRI LEONE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Revisore Unico dei Conti

Capri Leone, lì 23.09.2020


Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

→ Al Segretario

→ Al Responsabile Area Ragioneria e
Finanze

Loro sede



Oggetto: Verbale N. 21-22-23/2020.

La presente per

trasmettere in allegato


- copia della documentazione indicata in oggetto.

Rimanendo a Vs. disposizione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Revisore Unico dei Conti

F.to

(Rag. Ferdinando Marchese)



COMUNE DI CAPRI LEONE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 21/2020

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) Modifica regolamento Comunale per riduzione anno 2020 quota tariffa variabile utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica e variazione numero rate.

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di settembre,

23.09.2019

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da

Ferdinando Marchese – Revisore Unico;

si è adunato per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che:

questo Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

- ha ricevuto in data 22.09.2020 con email la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: *"Tassa sui Rifiuti (TARI) Modifica regolamento Comunale per riduzione anno 2020 quota tariffa variabile utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica e variazione numero rate"*;

- ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere;

Esaminata

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto;
- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione *de qua*;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 1 comma 738 della L. 160 del 27.12.2019, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della predetta legge 27/12/2013 n. 147, è abolita;
- La stessa Legge fa salva la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Il minor gettito derivante dalla riduzione richiesta con l'introduzione dell'art. 13.D (per l'anno 2020 si applica una riduzione in misura pari al 25% del valore del coefficiente kd per la determinazione della parte variabile della tariffa per le seguenti categorie di utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica.....), trova copertura finanziaria con le entrate derivanti dal finanziamento statale delle funzioni fondamentali e con le risorse del Fondo perequativo delle Regione Siciliana previsti dall'articolo 11 della L. R. n. 9 del 12.05.2020;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019, con la quale e' stato introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzieta' rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha

assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- la delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020;
- la delibera ARERA n. 238 del 23.06.2020;
- l'art. 1 c. 639 della L. n. 147/2013;
- l'art. 1 c. 738 della L. n. 160/2019;
- l'art. 1 c. 682 della L. n. 147/2013;
- l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Cura Italia);
- l'art. 52 del D.lgs n. 446/1997;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Tassa sui Rifiuti (TARI) Modifica regolamento Comunale per riduzione anno 2020 quota tariffa variabile utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica e variazione numero rate"*.

Invita

L'ente a porre in essere tutte le attività utili all'approvazione del regolamento TARI a seguito dell'abolizione della IUC art. 1 comma 738 della L. 160 del 27.12.2019.

Invita

inoltre il funzionario responsabile a provvedere alla pubblicazione dell'atto deliberativo unitamente al regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero e delle finanze nei termini di legge.

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Ferdinando Rag. Marchese



		KD 2019	gettito per variab.	Riduzione	riduzione %	KD 2019 MODIFICATO	gettito PEF 2019 MODIFICATO	Totale riduzione come per legge
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	4,30	1.222,47	SI	25	3,23	916,85	305,6175
102	Cinematografi e teatri	2,90	0,00	SI	25	2,18	0,00	0
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,78	9.242,31	NO	2,09		9.242,31	0
104	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,08	237,50	SI	25	3,81	178,13	59,375
105	Stabilimenti balneari	3,10	0,00	SI	25	2,33	0,00	0
106	Esposizioni, autosaloni	3,27	1.096,65	SI	25	2,45	822,49	274,1625
107	Alberghi con ristorante	12,45	6.747,54	SI	25	9,34	5.060,66	1.686,885
108	Alberghi senza ristorante	7,80	395,32	SI	25	5,85	296,49	98,82875
109	Case di cura e riposo	7,90	2.060,00	NO			2.060,00	0
110	Ospedale	12,60	496,00	NO			496,00	0
111	Uffici privati, agenzie, studi professionali	7,20	22.183,00	NO			22.183,00	0
112	Banche ed istituti di Credito	6,93	1.040,00	NO			1.040,00	0
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri	7,50	15.490,72	SI	25	5,63	11.618,04	3872,68
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	1.658,70	NO			1.658,70	0
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e	6,15	504,00	SI	25	4,61	378,00	126
116	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	0,00	SI	25	7,84	0,00	0
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	10,45	3.882,00	SI	25	7,84	2.911,50	970,5
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	2.104,00	NO			2.104,00	0
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,06	6.720,00	NO			6.720,00	0
120	Attività industriali con capannoni di produzione	6,30	4.083,00	SI	25	4,73	3.062,25	1020,75
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,06	3.356,94	SI	25	4,55	2.517,26	839,685
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	4.759,00	SI	25	24,75	3.569,25	1.189,75
123	Mense, birrerie, burgerherie	17,20	1.370,52	SI	25	12,90	1.027,89	342,63
124	Bar, caffè, pasticceria	25,00	16.000,00	SI	25	18,75	12.000,00	4000
125	Supermercati sino a 200mq, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	20.100,00	NO			20.100,00	0
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	0,00	NO			0,00	0
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	46,00	4.073,00	NO			4.073,00	0
128	Supermercati di generi misti	14,53	0,00	NO			0,00	0
129	Banchi di mercato generi alimentari	29,50	0,00	NO			0,00	0
130	Discoteche, night club	6,80	0,00	SI	25	5,10	0,00	0
			128.822,07				114.035,80	14.786,26